

CITTA' DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO



PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E RELATIVO REGOLAMENTO

Febbraio 2011

Comune di Cernusco sul Naviglio – Area Pianificazione e Gestione Territoriale

Marco Acquati, *Direttore d'Area – Responsabile del procedimento*

Francesco Zurlo, *Responsabile P.O. Settore Urbanistica*

Pasquale Vella, *Istruttore tecnico Servizio Urbanistica*

Maria Rosa Taglieggi, *Istruttore direttivo amministrativo Servizio Edilizia Privata*

Inoltre hanno collaborato:

Lorenzo Gaviraghi, *Istruttore direttivo tecnico Servizio Edilizia Privata*

Raffaella Martello, *Istruttore tecnico Servizio Urbanizzazione Primarie e Viabilità*

INDICE

Art. 1	QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	4
Art. 2	FINALITA' E OBIETTIVI	4
Art. 3	OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE	5
Art. 4	DEFINIZIONI	6
Art. 5	CARATTERISTICHE DEI MATERIALI	9
Art. 6	INSTALLAZIONI SU CHIOSCHI, CABINE, EDICOLE, DISTRIB. DI CARBURANTI E SIMILI	11
Art. 7	INSEGNE D'ESERCIZIO: NORME GENERALI	11
Art. 8	TARGHE PROFESSIONALI	13
Art. 9	INSTALLAZIONE NELL'AMBITO DEL CENTRO STORICO	13
Art.10	GIGANTOGRAFIE E MURALES	14
Art.11	CARTELLI RELATIVI ALLA VENDITA DI IMMOBILI	14
Art.12	ALTRO MATERIALE PUBBLICITARIO E ASSIMILATI	15
Art.13	PIANO DI SEGNALAMENTO	15
Art.14	POSIZIONAMENTO E INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI SU SUOLO PUBBLICO	16
Art.15	USO DELL'EMBLEMA DEL COMUNE	17
Art.16	PROCEDURA AUTORIZZATIVA PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI	17
Art.17	TIPOLOGIE D'IMPIANTI NON SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE MA A SCIA	19
Art.18	VARIANTI	20
Art.19	PIANI DI SEGNALAMENTO - PROCEDURE	21
Art.20	PRESENTAZIONE ISTANZE E SCIA	21
Art.21	MODALITA' DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA	21
Art.22	PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE	22
Art.23	ASSEVERAZIONE E AUTOCERTIFICAZIONE	23
Art.24	DOCUMENTAZIONE PER IL RITIRO DELL'ATTO ABILITATIVO	23
Art.25	EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO E PUBBLICAZIONE	23
Art.26	CONFERENZA DI SERVIZI	24
Art.27	INDICAZIONI INTERPRETATIVE	24
Art.28	TERMINE DI INIZIO E DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI - DURATA AUTORIZZAZIONI O SCIA ...	24
Art.29	OBBLIGHI DEL PROPRIETARIO E/O TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE O DELLA SCIA	25
Art.30	MANUTENZIONE E REVISIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI E MEZZI PUBBLICITARI	25
Art.31	PROGETTI PARTICOLAREGGIATI	26
Art.32	LIMITAZIONI E DIVIETI	26
Art.33	PUBBLICITA' ABUSIVA E/O DIFFORME	27
Art.34	VIGILANZA E SANZIONI	27
Art.35	NORME TRANSITORIE	28
Art.36	ENTRATA IN VIGORE	29
Art.37	ABROGAZIONI	29
Art.38	ALLEGATI	29
	ALLEGATO "A"	30
	ELABORATO GRAFICO TAV. 0	
	ELABORATO GRAFICO TAV. 01	
	ELABORATO GRAFICO TAV. 02	
	ELABORATO GRAFICO TAV. 03	
	ELABORATO GRAFICO TAV. 04	

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E RELATIVO REGOLAMENTO

Art. 1 – Quadro normativo di riferimento

Le norme contenute nel presente Piano integrano e/o sostituiscono quelle contenute:

- nel vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni di cui all'atto C.C. n. 27 del 03/10/1994 e all'atto C.C. n. 16 del 05/05/2004;
- nel vigente Regolamento edilizio di cui all'art. 9 del medesimo, prevalendo sulle eventuali disposizioni contrastanti contenute nei predetti atti.

Fonti normative:

- D.Lgs. 30/04/92 n. 285 (Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;
- D.P.R. 16/12/1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;
- D.Lgs. 15/11/1993 n. 507;
- D.Lgs. 42/2004;

Art. 2 – Finalità ed obiettivi

Previa ricognizione della situazione esistente, allo scopo di contribuire alla riqualificazione ed al decoro generale della città che negli ultimi anni è stata interessata da un aumento del costruito e quindi della popolazione, è stata prevista l'elaborazione del presente Piano, allo scopo di rendere disponibile un "abaco" di riferimento per l'installazione dei mezzi pubblicitari quali le insegne d'esercizio, le targhe e gli altri veicoli pubblicitari sugli edifici, nelle aree di pertinenza degli stessi nonché lungo alcune arterie stradali.

Finalità del presente Piano è definire le norme cui dovranno attenersi tutti i mezzi pubblicitari da installarsi secondo i seguenti criteri:

- Armonizzazione con il contesto urbano in cui si inseriscono;
- Rispetto e tutela dei beni di interesse storico e paesaggistico;
- Salvaguardia delle esigenze della circolazione.

Tali norme introducono altresì elementi di garanzia e salvaguardia nei confronti della sicurezza, del decoro, della compatibilità ambientale e della funzionalità

Con la presente disciplina si vuole garantire che gli impianti ed mezzi pubblicitari non si pongano sul territorio come elementi di disturbo formale all'ambiente naturale o di quello antropizzato, ma al contrario, ove possibile, diventino per le loro caratteristiche e per il posizionamento, elemento di arredo e occasione di arricchimento del panorama urbano.

Art. 3 – Oggetto ed ambito di applicazione

Il presente Piano disciplina l'installazione dei mezzi pubblicitari all'interno del territorio del Comune di Cernusco sul Naviglio e comprende le norme transitorie per l'adeguamento di quelli esistenti.

Riguardo agli impianti per le pubbliche affissioni, si rinvia al vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni di cui all'atto C.C. n. 27 del 03/10/1994.

Il presente Piano pertanto:

- individua, attraverso la cartografia di zonizzazione (elaborati grafici tavv. n. da 0 a 4 allegati al presente Piano e formanti parte integrante dello stesso), il posizionamento degli impianti e mezzi pubblicitari esistenti su aree e/o impianti pubblici e, attraverso, le schede tipologiche, le caratteristiche degli impianti destinati alle pubbliche affissioni e gli altri mezzi pubblicitari esistenti;
- individua, attraverso la medesima cartografia di zonizzazione, le aree in cui è ammissibile il posizionamento dei nuovi mezzi pubblicitari di "tipo n. 18" di cui alla scheda tipologica allegata al presente Piano;
- disciplina il posizionamento dei mezzi pubblicitari sia su suolo pubblico e sia su aree di proprietà privata;
- disciplina i restanti mezzi pubblicitari ammissibili sul suolo pubblico e privato nel territorio comunale.

Per l'installazione dei mezzi pubblicitari gli Enti competenti al controllo e alle procedure per il rilascio del titolo autorizzativo o inerenti l'istruttoria della "segnalazione certificata di inizio attività (Scia)", sono:

1) l'Amministrazione Comunale mediante:

- il Settore Gestione e Controllo del Territorio, per quanto riguarda il posizionamento dei mezzi pubblicitari da installare su suolo o edificio privato, nonché dei mezzi pubblicitari oggetto di specifiche convenzioni con l'Amministrazione Comunale; il controllo di tale attività verrà effettuato congiuntamente con il Corpo di Polizia Locale;
- il Settore Mobilità, per quanto riguarda la predisposizione del Piano urbanistico del posizionamento degli impianti destinati alle pubbliche affissioni, delle convenzioni per l'installazione di mezzi pubblicitari derivanti da Progetti particolareggiati promossi dall'Amministrazione Comunale e dei restanti mezzi pubblicitari da posizionare su suolo pubblico; il controllo di tale attività verrà effettuato congiuntamente con il Corpo di Polizia Locale.

L'ambito d'applicazione riguarda principalmente l'interno del centro abitato.

L'autorizzazione potrà essere subordinata alla preventiva autorizzazione paesaggistica, qualora l'impianto ricada nelle aree di interesse paesaggistico (D.lgs. 42/2004).

2) L'Ente proprietario della strada, così come previsto dall'art. 53 del D.P.R. n.495/1992 e s.m.i., all'esterno del centro abitato nei casi dove i mezzi pubblicitari sono localizzati lungo o in vista delle strade provinciali, regionali, statali ecc..

L'autorizzazione potrà essere subordinata alla preventiva autorizzazione paesaggistica qualora l'impianto ricada nelle aree di interesse paesaggistico (D.lgs. 42/2004) e comunque non potrà essere in contrasto con il presente Regolamento.

Art. 4 – Definizioni

1. Centro abitato: si definisce centro abitato un insieme di edifici delimitato, lungo le vie di accesso, dagli appositi segnali di inizio e fine; per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada, individuato cartograficamente, ai sensi dell'articolo 4 del Codice della Strada, con deliberazione della Giunta Comunale.
2. Impianto pubblicitario: manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività, ubicato sia nelle pertinenze di proprietà dell'attività, sia lontano da essa;
3. Mezzo pubblicitario: qualsiasi manufatto finalizzato alla pubblicità (insegne, impianti pubblicitari privati e di servizio, ecc.);
4. Superficie pubblicitaria: è la superficie del mezzo pubblicitario che riporta il messaggio pubblicitario, sia con scritte, con marchi, che con disegni. E' individuabile come quella superficie che può essere sostituita, senza intervenire sulla struttura del mezzo pubblicitario.
5. Mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse: sono quei mezzi pubblicitari che pur installati esternamente sia alla sede stradale che alle relative pertinenze di proprietà, sono comunque visibili dalla stessa. Sono quindi tutti quei mezzi pubblicitari posizionati allo scopo di essere visibili agli utenti della strada, anche se installati a grande distanza dalla stessa.
6. Posizione rispetto al suolo: è la quota dei margini inferiore e superiore, che deve rispettare l'impianto pubblicitario rispetto al suolo.
7. Sorgente luminosa: qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ecc.
8. Illuminazione indiretta: illuminazione con sorgente esterna a mezzo di faretti, proiettori ecc.
9. Illuminazione diretta: mezzo pubblicitario dotato di luce propria, cioè luminoso.
10. Insegna di esercizio: è da considerarsi insegna di esercizio la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa; può essere opaca, luminosa sia per

luce propria (cioè illuminata dall'interno o retroilluminata) che per luce indiretta (faretto o altra sorgente); per pertinenze accessorie si intendono gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell'attività poste a servizio, anche non esclusivo, di essa.

Le insegne di esercizio si classificano secondo la loro collocazione in:

- a) a cassonetto (cioè entro gli spazi appositi sopra le vetrine);
- b) a bandiera (in aggetto da costruzione);
- c) a prospetto (sul fronte dell'edificio);
- d) a tetto (sopra la copertura);
- e) su supporto proprio.

11.Preinsegna: si definisce preinsegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bidimensionale, mono o bifacciale, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km; non può essere luminosa o illuminata.

12. Cartello: si definisce cartello un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, sia direttamente sia tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti, adesivi, ecc; può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

13.Striscione, locandina e stendardo: si definisce striscione, locandina e stendardo l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa; può essere luminoso per luce indiretta; la locandina se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

14.Segno orizzontale reclamistico: si definisce segno orizzontale reclamistico la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

15.Impianto pubblicitario di servizio: si definisce impianto pubblicitario di servizio qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (pensiline per fermate autobus, transenne parapetonali, cestini portarifiuti, panchine, orologi e simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta, come di seguito indicato:

- pensiline attesa bus: la tipologia dovrà essere unica sull'intero territorio comunale, salvo la situazione esistente; la posa in opera dei manufatti dovrà realizzarsi sopra gli elementi di pavimentazione esistenti nell'area di ubicazione, qualunque ne sia il tipo, la qualità o la consistenza assicurando sempre un perfetto adattamento e senza ripercussioni su servizi o utenze esistenti, oltre che un perfetto ripristino; qualora non esista idonea pavimentazione atta alla sosta degli utenti, è obbligatoria la realizzazione della stessa con materiale adeguato all'ambiente circostante (asfalto, autobloccanti, porfido, ecc.) ed

idoneo sottofondo; l'installazione di nuove pensile e la gestione di quelle esistenti, **alla data di entrata in vigore del presente Regolamento** sono affidate al gestore del servizio di trasporto pubblico locale.

- Transenne para pedoni: l'apposizione di tali manufatti, comprendenti spazi pubblicitari, è ammessa previo convenzionamento con l'Amministrazione comunale e dovrà necessariamente riguardare un'intera via o un'intera zona omogenea; i manufatti dovranno avere caratteristiche tali da essere pienamente compatibili con il contesto; non sono ammesse singole installazioni; l'eventuale convenzione stabilirà la tipologia il numero e l'ubicazione degli stessi.
- Cestini, panchine, orologi, termometri, ecc.: l'apposizione di tali manufatti, comprendenti spazi pubblicitari, è ammessa previo convenzionamento con l'Amministrazione comunale; la convenzione stabilirà la tipologia il numero e l'ubicazione degli stessi.

16. Altre forme di pubblicità:

- a) Targa di esercizio (targa professionale e simili): si intende la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simbolo o marchio, con caratteristiche, dimensioni, supporti e materiali come di seguito disciplinati, installata nella sede di esercizio dell'attività o nelle pertinenze accessorie nel caso in cui l'attività stessa sia priva di vetrine;
- b) Targa pubblicitaria: è definita come la targa di esercizio; se ne discosta per la collocazione, consentita in luogo diverso da quello in cui ha sede l'esercizio dell'attività o dalle relative pertinenze accessorie.
- c) Bacheca: vetrinetta con frontale apribile, o a giorno, installata a muro o collocata a terra su supporto proprio, destinata alla esposizione di quotidiani, periodici, informazioni cinematografiche e di spettacolo o altri mezzi di stampa, alla diffusione di informazioni o propaganda dell'attività di enti pubblici, partiti politici e associazioni varie nonché all'esposizione di menù, tariffe e prezzi di pubblici esercizi e alberghi o esercizi commerciali.
- d) Scritte su tende: si intendono le scritte in caratteri alfa numerici completate eventualmente da simbolo o marchio, stampate normalmente sul volant delle tende parasole in tessuto o in materiale assimilabile, poste esternamente a protezione di vetrine o ingressi.
- e) Impianto di pubblicità o propaganda a messaggio variabile: qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità ed alla propaganda sia di prodotti che di attività, caratterizzato dalla variabilità del messaggio e delle immagini trasmesse, con caratteristiche diverse e di dimensioni variabili.
- f) Impianto di insegne o targhe coordinate: si intende quel manufatto destinato alla collocazione di una pluralità di insegne o targhe di esercizio monofacciali o bifacciali.
- g) Vetrofania: si intende la riproduzione su superfici vetrate, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici.
- h) Pubblicità in forma di disegno o dipinto su superfici murarie, saracinesche, ecc.
- i) Manifesto: si definisce manifesto l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, ma prevalentemente cartaceo, privo di rigidità,

finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti.

- j) Pubblicità sui veicoli: pubblicità realizzata con scritte in caratteri alfanumerici, simboli o marchi, applicati direttamente o mediante strutture di sostegno sui veicoli.
- k) Pubblicità fonica fissa o a bordo di veicoli a mezzo di amplificatori e simili.
- l) Pubblicità con aeromobili: pubblicità temporanea effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini.
- m) Proiezioni luminose: pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso proiezioni di diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.
- n) Palloni frenati e simili: pubblicità realizzata sulla superficie esterna dell'involucro del pallone, riempito con gas leggero, sospeso in aria ma ancorato al suolo.
- o) Pubblicità varia: pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri impianti o mezzi pubblicitari.
- p) Manufatto temporaneo: tra le forme precedentemente descritte, manufatto (cartello) volto a soddisfare esigenze pubblicitarie e di servizio con carattere limitato nel tempo (quali i cartelli per la vendita di immobili o di carattere commerciale in corrispondenza di nuovi cantieri);
- q) Altri manufatti assimilati: trattasi di manufatti installati per scopi non pubblicitari in senso stretto, ma correlati al materiale pubblicitario installato ed alla tipologia di manufatto, quali i tabelloni a prospetto per edifici di spettacolo come veicolo dei film in programmazione, o per la raccolta del materiale pubblicitario, quali i contenitori per la pubblicità.

17. Impianti per le pubbliche affissioni

- a) rientrano tra gli impianti pubblici, tutti quei manufatti che per caratteristiche strutturali e collocazione sono destinati alle affissioni di natura istituzionale, sociale e commerciale e che vengono gestiti dal Comune, ovvero dal suo concessionario, secondo le norme di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e del Titolo III del Regolamento di cui dell'atto di C.C. n. 27 del 03/10/1994 aventi le caratteristiche indicate nelle schede tipologiche allegate al presente piano.

art. 5 - Caratteristiche dei materiali

Il materiale pubblicitario costituisce una parte importante nella definizione e nel rinnovo dei caratteri urbani e ad esse viene affidato il ruolo di promuovere il miglioramento della qualità dell'ambiente urbano e la vivibilità dello stesso. La collocazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari deve rispettare i criteri di un corretto ed equilibrato inserimento sia ambientale che architettonico. La qualità progettuale ed esecutiva degli impianti pubblicitari dovrà essere curata con particolare attenzione al fine di garantire l'integrazione di tali elementi nell'ambiente urbano e di migliorare l'immagine della città, tenendo altresì presente la solidità, la staticità, la durata, nonché facilità di pulizia e manutenzione degli elementi stessi.

1. L'installazione dei mezzi pubblicitari, di qualsiasi genere, dovrà essere conforme ai disposti del codice della strada e del relativo regolamento di attuazione, nonché con la legge regionale n. 17/2000 e successive modifiche, relativa all'inquinamento luminoso, né dovrà costituire limitazione alle condizioni di accessibilità e fruibilità degli spazi pubblici e privati.
2. Il materiale pubblicitario luminoso o illuminato non deve costituire elemento di disturbo per gli automobilisti e per gli interni delle abitazioni.
3. Il vettore pubblicitario deve essere realizzato con materiali e finiture di ottime qualità, anche nelle parti strutturali, con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.
4. La realizzazione e l'installazione del materiale pubblicitario dovrà conformarsi ai requisiti generali di resistenza meccanica, stabilità, sicurezza in caso d'incendio, tutela della salute e dell'ambiente, sicurezza nell'impiego, protezione contro il rumore, risparmio energetico; per il soddisfacimento di tali requisiti i materiali impiegati nella costruzione dovranno uniformarsi alle scelte progettuali relative. Fermo restando tali principi generali, nella scelta dei materiali dovrà essere privilegiata la riciclabilità ed il possibile riutilizzo.
5. Gli impianti tecnologici a corredo del materiale pubblicitario non devono essere di norma ubicati in facciata; gli stessi, per comprovata impossibilità o per motivi tecnologici o di sicurezza, dovranno essere posizionati in modo tale da non creare disturbo alla qualità architettonica del manufatto e dovranno risultare conformi al DM 37/2008 riportante norme per la sicurezza degli impianti.
6. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, al carico della neve ed alle sollecitazioni di tutti gli agenti atmosferici, saldamente realizzate ed ancorate ad una profondità congrua e con tecniche specifiche di fondazione, sia globalmente che nei singoli elementi.
7. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono avere una sagoma regolare, che non deve generare confusione con la segnaletica stradale e non possono essere rifrangenti né devono ostacolare la visibilità, entro lo spazio di avvistamento, della segnaletica stradale; particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, soprattutto in corrispondenza o in prossimità delle intersezioni. Non è ammessa luce intermittente se non per le farmacie e similari; la croce luminosa intermittente è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso convenzionati.
8. E' vietata l'installazione anche temporanea di qualsiasi mezzo pubblicitario mobile, posato al suolo o ancorato in forma provvisoria.
9. Gli impianti pubblicitari non devono interferire con la piantumazione di spazi pubblici e privati.

10. Gli impianti devono essere posti in opera in conformità alle norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche di cui alla L. 13/89, DM 236/89 e L.R. 6/89 e prescrizioni contenute nell'allegato tecnico.

art. 6 - Installazione su chioschi, cabine, edicole, distributori di carburante e simili

1. Le installazioni di materiale presso chioschi, cabine telefoniche, edicole situate su spazi pubblici, o altri manufatti insistenti su spazi pubblici, anche se di tipo precario e provvisorio, devono corrispondere a criteri di decoro urbano e di armonizzazione con l'ambiente circostante e non devono rappresentare ostacolo alla circolazione, anche pedonale, fatte salve le norme del codice della strada e relativo regolamento di esecuzione; devono essere inoltre posizionate in modo tale da non limitare la fruibilità degli spazi pubblici (marciapiedi, attraversamenti pedonali, ecc.) da parte dei soggetti portatori di handicap.
2. Nelle stazioni di servizio e/o per impianti al servizio della mobilità, se interne al centro abitato, la percentuale occupabile da cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari non può essere superiore all'5% della superficie complessiva delle aree occupate dalle stazioni di servizio.
L'uso di pennoni bifacciali per stazioni di rifornimento è consentita, purché rientranti nelle percentuali massime e nel rispetto delle distanze prescritte tra mezzi pubblicitari, con altezza max mt 4,50 e dimensioni max pannello mt.1,40 x 1,00;
Dal computo della superficie dei cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area al servizio della mobilità.
3. Per le installazioni di materiale pubblicitario in corrispondenza di distributori di carburante, all'esterno del centro abitato, valgono le norme del codice della Strada.

art. 7 - Insegne di esercizio: norme generali

1. Sono ammesse unicamente presso la sede dell'attività (sulle vetrine, in corrispondenza degli accessi, nelle aree di pertinenza degli edifici o sul prospetto, come più oltre specificato);
2. Per quanto riguarda le insegne di esercizi commerciali o assimilati, queste dovranno essere alloggiare negli appositi spazi degli sfondati delle vetrine; per quanto concerne materiali e colori, questi dovranno essere armonizzati con il contesto edilizio in cui si inseriscono e con le finiture del fabbricato.
3. Le insegne non dovranno chiudere aperture di aerazione o illuminazione e non dovranno di norma modificare i rapporti aeroilluminanti; qualora le installazioni comportino modifiche dei rapporti aeroilluminanti, è fatto obbligo di allegare al progetto nuovo calcolo dei RAI, che dovranno risultare conformi alle norme igienico-sanitarie.
4. **E' vietata l'installazione di nuove insegne a bandiera sul territorio comunale ivi compresa la sostituzione delle insegne a bandiera già autorizzate; è consentita la sola posa di nuove insegne a bandiera sui fabbricati per farmacie e tabacchi.** Pertanto la sostituzione di insegne già autorizzate dovrà avvenire in conformità con il presente regolamento; è fatto salvo quanto previsto dal vigente Codice della Strada per i distributori di carburante e i servizi accessori alla viabilità;

5. Le insegne per le attività produttive, da installarsi entro il perimetro del complesso edilizio ed aree di pertinenza, qualora non siano stati previsti in sede di progetto idonei spazi, dovranno armonizzarsi con il contesto architettonico ed ambientale.
6. In caso di più attività in un unico ambito, è necessario servirsi di un mezzo pubblicitario unitario ove alloggiare i riferimenti di ciascun esercizio. E' ammessa la collocazione dell'insegna di esercizio di cui ai punti precedenti.
7. Le insegne di esercizio si classificano secondo la sorgente luminosa in:
 - a) opache (senza alcuna fonte di illuminazione);
 - b) luminose (con sorgente luminosa proveniente dall'interno);
 - c) illuminate (con sorgente luminosa esterna).
8. Le insegne di esercizio si distinguono ulteriormente in:
 - a) insegna a cassonetto (con dicitura e marchio integrata in cassonetto con possibilità di sorgente luminosa interna, da installarsi in appositi spazi sopra le vetrine o sul prospetto degli edifici);
 - b) insegna a pannello (con dicitura e marchio su pannello, anche illuminato);
 - c) targa pubblicitaria (con dicitura e marchio su sagoma di dimensioni non superiori a mq 0,50, anche illuminata);
 - d) insegna a lettere scatolate (luminose o opache).
9. E' ammessa di norma un'unica insegna per ogni attività.
10. Non sono ammesse insegne di esercizio sulla copertura degli edifici esclusivamente o anche parzialmente ad uso residenziale (insegne di esercizio a tetto).
11. Sulle recinzioni sono ammesse, qualora non esistano altri spazi visibili, unicamente le targhe come sopra definite.
12. E' ammessa l'installazione di vetrofanie e dipinti su saracinesche nei limiti di 1/3 della superficie ed a condizione che venga garantito il rispetto dei rapporti aeroilluminanti prescritti dal Regolamento Locale d'Igiene.
13. Per quanto concerne le insegne di esercizi commerciali e assimilate, sono ammesse sopra la vetrina solo ed esclusivamente in assenza di spazio portainsegne.
14. Nel caso di sostituzione della vetrina, è obbligatorio reperire uno spazio portainsegne, in armonia con il contesto edilizio, fatte salve diverse soluzioni prescritte dall'eventuale piano di segnalamento.
15. Non sono ammessi striscioni pubblicitari sugli edifici o sulle recinzioni, anche se reclamizzanti iniziative temporanee (vendite straordinarie, liquidazioni, ecc.).
16. In edifici ad esclusiva destinazione industriale e/o commerciale possono essere installate insegne o marchi di fabbrica, oltre che sulle facciate, su pensilina, intese e progettate come parti integranti del disegno architettonico dell'edificio.
17. Le insegne di esercizio montate su supporto proprio (totem), possono essere collocate solo su area privata, devono rispettare un'altezza misurata dalla quota del terreno al bordo superiore non maggiore di 5 metri, avere una larghezza di norma non superiore a ml 2,00 e non possono essere aggettanti sul suolo pubblico.
 I totem possono essere installati esclusivamente fuori dai centri storici, per attività direzionali, commerciali e produttive e potranno essere installati esclusivamente nelle aree di pertinenza, con il limite massimo di uno per ogni complesso edilizio, per ogni accesso comune, raggruppante il materiale pubblicitario di più attività insediate.
 I manufatti dovranno avere dimensioni proporzionate al complesso edilizio di riferimento e caratteristiche integrate con il contesto. I supporti dovranno avere caratteri di solidità ed essere conformi a tutte le norme di sicurezza vigenti.
18. La collocazione di insegne di esercizio, le loro caratteristiche e le dimensioni delle stesse, nell'ambito o in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli di tutela delle bellezze

naturali e paesaggistiche o edifici o di luoghi di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale, dovranno conformarsi alle disposizioni impartite dall'organo di tutela preposto alla gestione di tale materia, nel rispetto degli atti di assenso rilasciati dal medesimo.

19. Sono equiparate alle insegne, le iscrizioni che identificano l'attività o l'esercizio cui si riferiscono, realizzate con tecniche pittoriche direttamente su muro.
20. Le insegne concernenti le strutture sanitarie (case di cura private, gabinetti e ambulatori mono e polispecialistici), dovranno rispettare le prescrizioni previste dalla normativa specifica di riferimento.

art. 8 - Targhe professionali

1. Le targhe indicanti professioni ed attività in genere, opache e comunque prive di luminosità propria, devono essere collocate preferibilmente negli stipiti della porta o, in alternativa, anche in riferimento alle condizioni specifiche, lateralmente alla porta stessa o sui battenti, o in corrispondenza degli accessi all'edificio, ed avere dimensioni massime di cm 40x40. Nel caso di presenza di più attività è fatto obbligo di raggruppare le targhe in un unico manufatto che ne permetta la sostituzione singola.
2. Le targhe concernenti le strutture sanitarie e le attività professionali sanitarie (professioni sanitarie, professioni sanitarie ausiliarie e arti ausiliarie delle professioni sanitarie) esercitate in studi personali, singoli o associati, nel rispetto delle dimensioni di cui al precedente comma, devono rispettare la normativa specifica vigente.
3. Sono fatte salve le procedure e prescrizioni previste dai relativi ordini o collegi professionali.

art. 9 - Installazione nell'ambito del centro storico

1. Oltre a quanto stabilito nelle Disposizioni del Piano delle Regole del PGT, in merito ai c.d. "Campi della Conservazione", le successive disposizioni sono da intendersi specifiche per il centro storico e i nuclei di antica formazione nonché per altre zone territoriali se puntualmente richiamate, nel rispetto della normativa generale del presente regolamento;
2. Sono ammesse esclusivamente insegne d'esercizio opache o retroilluminate; sono vietate le insegne lampeggianti;
3. **Non sono ammesse le insegne a bandiera e non è consentita la sostituzione del messaggio pubblicitario per le insegne già autorizzate;**
4. E' vietata l'installazione di nuovi striscioni, locandine e stendardi, **su suolo privato, ed in tutto il territorio comunale;**
5. Le insegne a cassonetto dovranno avere colori e/o caratteristiche consoni al contesto del centro storico e dei nuclei di antica formazione;
6. Nel caso di eventuale piano di segnalamento per interventi estesi a tutto l'edificio o a porzioni rilevanti dello stesso, nel caso d'impossibilità d'installazione dell'insegna a cassonetto si potranno prevedere soluzioni alternative al cassonetto, purchè consone al contesto ambientale d'inserimento.
7. Sono vietate installazioni di insegne a prospetto, cassonetti, pannelli, bacheche e similari, di qualsiasi genere, ad eccezione delle targhe di cui sopra, direttamente sul fabbricato. La sostituzione di materiale pubblicitario già autorizzato dovrà avvenire in

conformità al presente regolamento. Non sono ammessi impianti su supporto proprio (totem).

8. E' ammessa la realizzazione di pannelli in lamiera verniciata o altro materiale e di sagoma regolare, da installarsi direttamente negli spazi della vetrina o sovraluca, purchè di dimensioni limitate e non alteranti i rapporti aeroilluminanti, ed integrati con il contesto.
9. Nel caso di sostituzione della vetrina è obbligatorio reperire uno spazio portainsegna, in armonia con il contesto edilizio, fatte salve diverse soluzioni prescritte dall'eventuale piano di segnalamento.
10. E' ammessa l'installazione di vetrofanie, purché limitate al 15% della superficie delle vetrine ed a condizione che vengano garantiti i corretti rapporti aeroilluminanti.
11. E' ammessa la realizzazione di materiale pubblicitario o disegni sulle saracinesche, purchè integrati con il contesto e pertinenti all'attività.
12. Le informazioni relative agli orari di apertura e chiusura, a promozioni o quant'altro dovranno essere ubicate direttamente sulle vetrine con apposite vetrofanie e/o altro materiale idoneo e rispettare le misure massime di cui sopra.
13. Le insegne a cassonetto potranno essere installate in corrispondenza dei sovra luce purché non pregiudichino i rapporti aeroilluminanti dei locali, eccetto i casi di sostituzione del materiale installato già autorizzato;
14. Nei casi di attività commerciale/direzionale con più di una vetrina, sarà consentita l'installazione di insegna o targa solo in corrispondenza degli ingressi, fatta salva, in presenza di appositi spazi portainsegna, la collocazione di ulteriori insegne.
15. Sono ammesse insegne illuminate dall'interno solo per le farmacie e strutture sanitarie per cui ricorre l'obbligo di esposizione di suddetto materiale.
16. Per quanto concerne le targhe professionali, è ammessa un'unica targa per ciascuna attività, di dimensioni e materiali pari a quelle di cui all'art. 8 (salvo diverse prescrizioni derivanti da norme specifiche per l'esercizio della professione), da installare in corrispondenza dell'ingresso all'edificio; non è ammessa l'installazione sulle recinzioni, se non in corrispondenza delle porzioni in muratura adiacenti l'ingresso.

art. 10 - Gigantografie e murales

Fatta eccezione per gli ambiti del centro storico, è ammessa la realizzazione di murales in corrispondenza di recinzioni piene o di prospetti ciechi e altre forme di pittura murale sui prospetti ciechi degli edifici (gigantografie o altro) solo se esplicitamente autorizzati, previo parere della Commissione per il Paesaggio, ed integrati con i colori ed i caratteri dell'edificio e dell'ambiente urbano.

art. 11 - Cartelli relativi alla vendita di immobili

1. Per edifici in costruzione e/o per quelli che hanno in essere un titolo edilizio in corso di validità (permesso di costruire/DIA), ai fini della pubblicizzazione dell'intervento, presso l'area di cantiere o l'area d' intervento, per un tempo non superiore alla durata del cantiere medesimo, potrà essere installato un cartello, di dimensione massima non superiore a ml 3,00 x 2,00,
2. I cartelli o striscioni riguardanti locazione e/o compravendita di fabbricati esistenti dovranno avere dimensione massima pari a ml.3,00 x 1,00, avere aspetto decoroso,

- e potranno essere installati esclusivamente sull'edificio interessato per una durata non superiore a mesi 8 (otto), eventualmente prorogabile per altri 4 mesi;
3. Tutto il materiale dovrà avere carattere di stabilità e durabilità per il tempo richiesto e dovrà resistere agli agenti atmosferici.
 4. Non sono ammessi materiali pubblicitari diversi da quanto prescritto ai precedenti commi.

art. 12 - Altro materiale pubblicitario e assimilati

1. L'utilizzo a fini pubblicitari degli spazi risultanti dal posizionamento di ponteggi, in occasione di opere di nuova costruzione/ristrutturazione/manutenzione di edifici, oltre ad essere debitamente segnalato ai sensi del presente regolamento, sarà possibile limitatamente al periodo d'installazione e comunque non oltre il periodo di tempo necessario all'esecuzione dei lavori.
2. Per quanto concerne la pubblicità con palloni frenati e simili, relativi ad attività esercitate sul territorio, previo parere favorevole da parte degli enti preposti alla sicurezza aerea, dovrà essere richiesta ed ottenuta apposita autorizzazione.
3. Altre forme di pubblicità su supporti diversi rispetto a quelli descritti potranno essere autorizzate solo se integrate con il contesto edilizio ed ambientale e previo parere della Commissione per il Paesaggio.
4. Sono ammesse bacheche installate esclusivamente a muro e destinate alla esposizione di quotidiani, periodici, informazioni cinematografiche e di spettacolo, o altri mezzi di stampa o alla diffusione di informazioni o propaganda dell'attività di enti pubblici e associazioni varie; nonché all'esposizione di menù, tariffe e prezzi di pubblici esercizi e alberghi. Sono ammesse solo in corrispondenza degli edifici sede dell'attività ed a condizione che la foggia ed i materiali siano coordinati con il contesto; la sporgenza massima delle bacheche, ove consentite a muro, non deve essere superiore a 0,10 metri dal filo esterno della muratura; le stesse non devono essere di ostacolo alla circolazione pedonale e dovranno essere realizzati in materiali resistenti agli urti e con tutti gli accorgimenti volti a non arrecare danno ai pedoni ed agli utenti.
5. Non è ammessa la pubblicità fonica a carattere commerciale.
6. Non è ammesso il volantinaggio se non nelle caselle della posta o direttamente nelle mani degli interessati.
7. E' vietata l'installazione di contenitori per la pubblicità su suolo pubblico;
8. L'installazione di tabelloni, anche illuminati, reclamizzanti spettacoli cinematografici o teatrali è ammessa esclusivamente sugli edifici all'uopo destinati e solo se integrati con i caratteri dell'edificio, ed il manufatto dovrà essere espressamente segnalato.
9. Sono ammesse installazioni di bandiere in tessuto, che dovranno avere dimensioni massime pari a mq 2,50.

art. 13 - Piano di segnalamento

1. Nei casi di nuova costruzione con destinazione non residenziale o aggregazioni di più attività anche residenziali, in edificio esclusivo o pluralità di edifici all'interno di un unico comparto edilizio, è fatto obbligo di presentare, in sede di presentazione del primo progetto edilizio, apposito piano di segnalamento unitario e prevedere in ogni caso appositi spazi o manufatti all'uopo destinati entro l'edificio o l'area di pertinenza

dello stesso, onde rendere il progetto del materiale pubblicitario integrato con gli edifici o con le necessarie opere di completamento dello stesso, che dovrà garantire criteri di omogeneità ed uniformità, nonché armonizzarsi con i caratteri architettonici del complesso edilizio, sia nelle forme che nei materiali.

Il piano di segnalamento sopracitato costituirà lo strumento applicativo delle "linee guida" vincolanti che dovranno essere obbligatoriamente allegate al piano attuativo urbanistico.

2. Il piano di segnalamento dovrà prevedere tipologie di materiali, forme, sagome, modalità di installazione, dispositivi illuminanti; l'unica variabile ammessa, qualora non sia noto l'utilizzatore finale, rispetto al progetto assentito, è relativa ai colori sociali, logo e dicitura.
3. Laddove non sussista il piano di segnalamento, in quanto edificio o edifici preesistenti al presente regolamento, la sostituzione del materiale pubblicitario, qualora non sia possibile presentare un piano di segnalamento complessivo, non dovrà compromettere l'omogeneità ed i caratteri degli edifici o peggiorarne la qualità, ma il nuovo materiale dovrà garantire una migliore integrazione e decoro con i caratteri architettonici del costruito, laddove questi non fossero stati raggiunti con il materiale precedente.
4. Nel caso di aggregazione di più attività in edificio misto (quale l'edificio di civile abitazione con negozi), potranno essere valutate iniziative ed interventi di carattere unitario volti a garantire una migliore integrazione e decoro del contesto edilizio, nonché una maggiore riconoscibilità dello stesso, utilizzando il materiale pubblicitario quale ulteriore elemento di riqualificazione del contesto edilizio.
5. In caso di gallerie commerciali o altro potranno essere autorizzate soluzioni diverse (es. totem) previo piano di segnalamento generale anche per le attività in essere.
6. Sono ammesse segnalazioni (cartelli indicatori) volte ad identificare gli accessi per fornitori, addetti ed altre indicazioni di servizio, anche sulle aree di pertinenza, se motivate da esigenze di sicurezza e/o viabilità interna, purchè conformi alle norme del codice della strada, soggette al regime della comunicazione obbligatoria, se già risulta autorizzata l'insegna d'esercizio, e se non visibili dalla via pubblica, di dimensioni massime ml 1,25 x 0,25; in caso contrario dovranno rientrare all'interno di apposito piano di segnalamento o oggetto di autorizzazione esplicita.
7. Sono ammessi, senza obbligo di comunicazione purchè non visibili dalla strada, indicazioni di servizio apposte direttamente sui fabbricati, quali l'ingresso degli addetti o dei fornitori, purchè di superficie non superiore a mq 0,50; casi diversi dovranno essere autorizzati.
8. Le insegne di esercizio non potranno essere installate in corrispondenza delle recinzioni perimetrali.
9. L'esame del Piano di segnalamento o di situazioni particolari, connesse ad intere porzioni di prospetto trattate quale veicolo pubblicitario, potrà essere sottoposta al parere della Commissione per il Paesaggio

Art. 14 - Posizionamento e installazione di mezzi pubblicitari su suolo pubblico

1. Chiunque intenda occupare porzioni di suolo pubblico per installare materiale pubblicitario, deve chiedere specifica autorizzazione, indicando l'uso, la superficie che intende occupare, il periodo di occupazione e le opere che intende eseguire; l'occupazione delle sedi stradali è regolata dalle leggi vigenti.

2. Ferme restando le disposizioni di carattere tributario, che non si applicano nel caso di iniziative promosse dall'amministrazione comunale, il rilascio dell'autorizzazione deve essere subordinato alla corresponsione di un canone per l'uso, ai sensi del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507.
3. Quando sia necessario prolungare l'occupazione oltre il termine stabilito, il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di presentare, prima della scadenza, domanda di rinnovo.
4. L'autorizzazione contiene le prescrizioni da seguire per l'occupazione e indica il termine finale della medesima, con esclusione di clausole di rinnovo automatico o tacito.
5. Scaduto il termine di cui al precedente comma, senza che ne sia stato disposto il rinnovo, il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di sgomberare il suolo occupato ripristinando le condizioni preesistenti.
6. Per interventi esclusi dal pagamento del canone per l'uso, l'amministrazione si riserva di valutare e fissare la durata massima dell'occupazione in relazione alla tipologia dell'intervento.
7. Sul suolo pubblico del territorio comunale, previo convenzionamento con l'A.C., è altresì ammessa l'installazione di mezzi pubblicitari di carattere permanente, qualora gli stessi non possano essere installati su suolo o immobili privati sulla base di documentata e motivata giustificazione e previa redazione di un progetto particolareggiato, che l'Amministrazione Comunale si riserva di valutare.
8. Sul suolo pubblico possono essere altresì installati striscioni, di carattere provvisorio, finalizzati all'esposizione di pubblicità relazionata a speciali eventi quali manifestazioni, spettacoli, mostre, fiere. L'esposizione dei messaggi su questi mezzi, è ammessa solo ed unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o evento a cui si riferiscono, oltre che durante i sette giorni precedenti e le 24 ore successive alla stessa.

Art. 15 - Uso dell'emblema del Comune

E' vietato usare l'emblema del Comune, salvo per gli impianti pubblicitari di servizio, realizzati dall'Amministrazione Comunale ovvero qualora l'Amm.ne Comunale consenta l'uso del predetto emblema.

Art. 16 – Procedura autorizzativa per l'installazione di mezzi pubblicitari

1. L'installazione di mezzi pubblicitari su suolo pubblico e' subordinato ad apposita autorizzazione, rilasciata dal Dirigente dell'Area competente, sentito, ove occorra, il parere della Polizia Locale e della Commissione per il Paesaggio.
2. Sono altresì legittimati a presentare domanda di provvedimento abilitativo, da redigersi su modulistica predisposta dall'A.C., il titolare/richiedente (successore o avente causa) del primo intervento edilizio afferente al Piano di segnalamento dell'intero comparto edilizio, nonché il titolare/richiedente per gli interventi inerenti gigantografie e murales.

3. Le richieste di installazione del materiale pubblicitario, che dovranno essere sottoscritte ai sensi del DPR n.445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, devono contenere:
- a) generalità del richiedente; nel caso di soggetto collettivo (società, ente, condominio) è necessario anche indicare le generalità della persona fisica che rappresenta il soggetto collettivo o che, comunque, è legittimata a presentare la domanda in base allo statuto o a specifico atto deliberativo da indicare nella domanda;
 - b) numero del codice fiscale del richiedente e/o partita iva;
 - c) generalità del produttore e installatore del materiale pubblicitario;
 - d) ubicazione dell'area oggetto dell'intervento con la specificazione:
 - della zona o campo urbanistico in cui insiste l'intervento con estratti di mappa, PRG e/o PGT;
 - degli eventuali vincoli paesaggistici, monumentali, o d'altra natura, che gravano sull'immobile oggetto dell'intervento;
 - e) relazione descrittiva dell'intervento, con l'indicazione della tipologia dell'installazione e cioè:
 - tipologia di materiale pubblicitario, come definita dal presente piano;
 - tipologia in merito alla sorgente luminosa: opaco, luminoso o retroilluminato
 - f) caratteristiche in merito alla durata dell'installazione: permanente o temporanea (in questo caso deve essere specificata la durata, il titolo edilizio o la convenzione o altro titolo idoneo);
 - g) planimetria in scala adeguata dell'ubicazione del mezzo pubblicitario dove devono essere indicate le distanze dello stesso da cartelli pubblicitari e cartelli segnaletici esistenti;
 - h) vista a colori e/o fotosimulazione del mezzo pubblicitario in scala adeguata;
 - i) documentazione relativa al nuovo mezzo proposto: bozzetto costituito da elaborato grafico che evidenzi le dimensioni, il disegno, i materiali, i colori;
 - l) documentazione fotografica comprendente anche le adiacenze urbane;
 - m) autocertificazione (redatta ai sensi della D.P.R. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche ed integrazioni) con la quale il richiedente attesti che il mezzo pubblicitario che si intende collocare sarà posto in opera in modo da garantire la stabilità e la conformità alle norme vigenti a tutela della circolazione dei veicoli e delle persone;
 - n) autocertificazione attestante la conformità dell'impianto alla normativa in materia di inquinamento luminoso di cui alla L.R. n.17/2000;
 - o) documentazione in materia di sicurezza degli impianti ai sensi del DM 37/2008 e successive modifiche e integrazioni (progetto degli stessi o dichiarazione di esenzione dall'obbligo di progettazione), se richiesto dalla normativa vigente;
 - p) determinazione della superficie di occupazione del suolo pubblico ai fini della determinazione della relativa tassa di occupazione;
 - q) attestazione dell'avvenuto versamento dei diritti di segreteria e/o spese di istruttoria nella misura prevista da ciascun ente (Comune, Provincia, ANAS, ecc.), per il rilascio del nulla osta di competenza;
 - r) eventuali altri documenti e/o elaborati.
4. Ogni istanza deve riguardare un unico procedimento abilitativo.
La domanda e tutti documenti ad essa allegati devono essere consegnati anche in

forma digitalizzata, mediante consegna di apposito CD.

art. 17 – Tipologie di impianti non soggette ad autorizzazione ma a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)

L'installazione e/o sostituzione di insegne d'esercizio e per altri mezzi pubblicitari riguardanti immobili privati, purchè conformi alle disposizioni del presente regolamento, non sono soggette a richiesta di titolo abilitativo ma alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività, secondo le procedure previste dall'art. 19 della L. n.241/90 e s.m.i..

La "scia" dovrà essere redatta su modulo predisposto dal Comune da parte del proprietario o avente titolo, sottoscritta ai sensi del DPR n.445/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Ogni segnalazione può riguardare un unico procedimento amministrativo, relativo ad un'unica attività o unità immobiliare.

La "scia" dovrà essere corredata dagli elaborati di seguito specificati.

a) ubicazione dell'area oggetto dell'intervento con la specificazione:

- della zona o campo urbanistico in cui insiste l'intervento con estratti di mappa, PRG e/o PGT;

- degli eventuali vincoli paesaggistici, monumentali, o d'altra natura, che gravano sull'immobile oggetto dell'intervento;

b) documentazione fotografica comprendente anche le adiacenze urbane;

c) relazione descrittiva dell'intervento, con l'indicazione della tipologia dell'installazione e cioè:

- tipologia di materiale pubblicitario, come definita dal presente piano;

- tipologia in merito alla sorgente luminosa: opaco, luminoso o retroilluminato

d) caratteristiche in merito alla durata dell'installazione: permanente o temporanea (in questo caso deve essere specificata la durata, il titolo edilizio o la convenzione o altro titolo idoneo);

e) planimetria in scala adeguata con indicazione dell'edificio nello stato di fatto;

f) almeno una sezione e prospetti oggetto dell'intervento con stato di fatto, raffronto e progetto;

g) nulla osta della proprietà nei casi prescritti;

h) documentazione relativa al nuovo mezzo proposto: bozzetto costituito da elaborato grafico che evidenzia il numero, le dimensioni, il disegno, i materiali, i colori;

i) vista a colori e/o fotosimulazione del mezzo pubblicitario in scala adeguata;

l) autocertificazione (redatta ai sensi della D.P.R. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche ed integrazioni) con la quale il segnalante attesti che il mezzo pubblicitario che si intende collocare sarà posto in opera in modo da garantire la stabilità e la conformità alle norme vigenti anche a tutela della circolazione dei veicoli e delle persone;

m) autocertificazione attestante la conformità dell'impianto alla normativa in materia di inquinamento luminoso di cui alla L.R. n.17/2000;

n) documentazione in materia di sicurezza degli impianti ai sensi del DM 37/2008 e successive modifiche e integrazioni (progetto degli stessi o dichiarazione di esenzione dall'obbligo di progettazione), se richiesto dalla normativa vigente;

o) generalità del produttore e installatore del materiale pubblicitario;

- p) attestazione dell'avvenuto versamento delle spese d'istruttoria nella misura prevista da ciascun ente (Provincia, ANAS, ecc.), per il rilascio del nulla osta di competenza;
- q) eventuali altri documenti e/o elaborati.

La SCIA e tutti documenti ad essa allegati devono essere consegnati anche in forma digitalizzata, mediante consegna di apposito CD.

La procedura SCIA è altresì prevista:

- a) Per l'installazione di materiale in conformità al piano di segnalamento approvato, alle seguenti condizioni:
- rispetto della tipologia, delle quantità e dimensioni già approvate;
 - conformità del materiale proposto al piano di segnalamento ed al presente regolamento;
 - alla segnalazione dovrà essere allegata planimetria 1:2000 con indicazione dell'edificio, documentazione fotografica dello stato di fatto (prospetti oggetto dell'intervento), documentazione relativa al nuovo materiale proposto: elaborato grafico, che evidenzi il numero, le dimensioni, il disegno, i materiali, i colori;
- b) per l'installazione di materiale conforme a progetti convenzionati con l'Amministrazione Comunale e conformi alle direttive presenti all'interno dei progetti già approvati dalla stessa alle seguenti condizioni:
- mantenimento della tipologia e delle quantità e dimensioni già approvate;
 - conformità del materiale presentato al presente regolamento;
 - alla segnalazione dovrà essere allegata planimetria 1:2000 con indicazione dell'edificio, documentazione fotografica dello stato di fatto (prospetti oggetto dell'intervento), documentazione relativa al materiale proposto: elaborato grafico, che evidenzi il numero, le dimensioni, il disegno, i materiali, i colori;
- c) per l'installazione di vetrofanie nei limiti di cui al presente regolamento;
- alla segnalazione dovrà essere allegata planimetria 1:2000 con indicazione dell'edificio, documentazione fotografica dello stato di fatto (prospetti oggetto dell'intervento), documentazione relativa al materiale proposto: elaborato grafico, che evidenzi il numero, le dimensioni, il disegno, i materiali, i colori;
- d) Per le Targhe professionali aventi dimensioni massime di cm 40x40;
- e) Per cartelli temporanei di cui al precedente art. 11.

Qualora il responsabile del procedimento accerti che per il materiale oggetto del presente articolo non sussistono i requisiti richiesti, ai sensi della normativa vigente, ne verrà data comunicazione scritta al soggetto che ha effettuato la segnalazione e, qualora il materiale risulti già installato, verranno avviate le procedure sanzionatorie prescritte dal presente regolamento.

art. 18 – Varianti

1. Qualora nel corso dell'installazione si intendano apportare modifiche al materiale assentito, dovrà essere presentata opportuna richiesta di variante all'autorizzazione

rilasciata e/o nuova SCIA; qualora le modifiche non comportino varianti alla tipologia di materiale, anche in relazione alla sorgente luminosa, quantità dello stesso, dimensioni e sagoma, la variante potrà essere presentata sotto forma di comunicazione obbligatoria, ferma restando la conformità al presente regolamento.

art. 19 - Piani di segnalamento – procedure

1. La proposta di piano di segnalamento, redatta in conformità all'apposito modello predisposto dall'Amministrazione comunale, deve essere redatta in conformità a quanto previsto nel precedente art. 16.
2. In caso di pluralità di proprietari, tutti dovranno essere firmatari della richiesta o di atto di delega ad un singolo soggetto.
3. La domanda deve riportare l'elenco dettagliato dei documenti e degli elaborati allegati;
4. Il piano di segnalamento può essere sottoposto al parere della Commissione per il Paesaggio ed è soggetto alle procedure previste per il rilascio dell'autorizzazione per l'installazione di materiale pubblicitario di cui al precedente art. 16.
5. Qualora il piano di segnalamento non indichi il materiale definitivo completo di scritte, marchi e simboli, o qualora non sia ancora noto il soggetto finale dell'attività da esercitare nei locali, il proponente del piano di segnalamento dovrà presentare impegnativa, valida per i successori e aventi causa, a trasmettere l'obbligo di adeguamento al piano di segnalamento per tutte le installazioni pubblicitarie sull'immobile a tutti i successivi occupanti o gestori.
6. Le disposizioni del piano di segnalamento sono da considerarsi prescrittive anche in caso di sostituzione del materiale installato.

art. 20 - Presentazione delle istanze e delle segnalazioni certificate (SCIA)

1. Le istanze di autorizzazione all'installazione di materiale pubblicitario, le proposte di piano di segnalamento redatte in conformità alla vigente normativa sull'imposta di bollo e su moduli predisposti dall'A.C. possono essere presentate direttamente, ovvero spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla struttura competente, corredate dei documenti di cui al presente regolamento. Per quanto attiene ai progetti di piano di segnalamento o altri progetti complessi in genere è fatta salva la possibilità per l'A.C. di richiedere comunque copia su supporto informatico del progetto.
2. L'esame delle istanze e delle segnalazioni certificate devono avvenire secondo l'ordine di presentazione riscontrabile in base al protocollo di ingresso della domanda stessa. Per le sole istanze, l'ufficio competente provvede a comunicare al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento nonché gli orari di ricevimento per eventuale accesso agli atti e/o richieste di chiarimenti.

art. 21 - Modalità di rappresentazione grafica

1. Al fine di rendere più facile l'identificazione degli elementi di progetto, la loro confrontabilità, nonché la verifica del rispetto delle norme del presente regolamento, gli elaborati grafici devono essere redatti seguendo modalità unitarie di rappresentazione. Tali modalità vanno rispettate sia nella rappresentazione grafica

- degli impianti (quotatura, dettaglio di soluzioni tecnologiche, ecc.) che nella descrizione dei materiali impiegati.
2. Tutte le rappresentazioni grafiche devono rispondere ai criteri di unificazione riconosciuti e codificati e devono utilizzare grafie, segni e simboli riconosciuti e codificati, in particolare:
 - le quote devono essere chiaramente leggibili;
 - qualora vi sia discordanza tra la quota numerica e la misura grafica, si deve far riferimento alla quota numerica.
 3. I bozzetti devono essere a colori (i colori dovranno essere uguali a quelli del materiale da installare).
 4. Tutti gli elaborati cartacei devono essere piegati secondo il formato Uni A4 e devono contenere in testata l'indicazione del tipo di intervento, la sua ubicazione, il titolo dell'elaborato, il numero della tavola, le generalità e la firma dell'avente titolo.

art. 22 - Procedure per il rilascio dell'autorizzazione

1. Il termine per il rilascio/diniego dell'autorizzazione ovvero per l'autorizzazione del rilascio/diniego in merito alla proposta di piano di segnalamento è di 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza, fatta salva l'acquisizione del parere o nulla osta previsti dalla normativa vigente che devono essere espressi da parte di enti diversi dal Comune, laddove non allegata all'istanza medesima; in questo caso il termine per il rilascio riprendono dall'acquisizione di tali pareri.
2. Qualora le istanze non siano corredate dalla documentazione di cui al precedente articolo, il responsabile del procedimento o dell'istruttoria richiede la documentazione mancante entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza; in tal caso i termini di conclusione del procedimento di cui al presente articolo sono interrotti e decorrono nuovamente, per intero, dalla data di presentazione di quanto richiesto.
3. Il termine per l'integrazione documentale sarà proporzionato alla complessità della documentazione richiesta e comunque non inferiore a 10 giorni e non superiore a 30 giorni, naturali e consecutivi.
4. Il mancato o l'incompleto riscontro alla richiesta di documentazione è motivo di decadenza della pratica; di tale motivo di decadenza, subordinato all'inerzia dell'istante, può essere data notizia al richiedente anche contestualmente all'invio della richiesta di integrazione da parte del Comune.
5. Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per la proposta di piano di segnalamento per la installazione di insegne, mezzi pubblicitari, ecc. interessanti aree o edifici soggetti a specifici vincoli, è subordinato all'acquisizione del parere favorevole dell'organo di tutela del vincolo medesimo per la fattispecie richiesta.
6. Qualora l'installazione interessi strade provinciali o statali, ai sensi del Codice della Strada, l'autorizzazione sarà subordinata al preventivo ottenimento di nulla-osta da parte dell'ente proprietario della strada, che sarà acquisito direttamente dall'ufficio preposto all'istruttoria dopo aver acquisito, nei casi previsti, il parere della Commissione per il Paesaggio.
7. Dell'avvenuta emanazione del provvedimento si dà avviso agli interessati (attraverso invito al ritiro).
8. In caso di diniego, e previo espletamento della procedura di cui all'art.10 bis della L. 241/90, il responsabile della struttura organizzativa competente comunica il provvedimento negativo al soggetto richiedente, che deve essere adeguatamente

motivato; il provvedimento deve riportare l'indicazione degli organi cui è possibile opporre ricorso.

9. L'autorizzazione non sostituisce la dichiarazione prevista dall'art. 21 del D.P.R. n. 639/1972 e successive modifiche ed integrazioni, relativo all'imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni.

art. 23 - Asseverazione ed autocertificazione

1. Nelle ipotesi in cui l'Amministrazione comunale debba verificare la sussistenza di dati di fatto o di requisiti di legittimità di atti riguardanti le procedure previste dal presente regolamento, il progettista e/o l'interessato possono produrre una asseverazione consistente, ai sensi della normativa vigente, in una attestazione chiara ed esplicita sulla sussistenza dei dati di fatto o dei requisiti di legittimità dell'atto richiesti nelle distinte procedure.
2. In particolare, per accelerare l'iter dei procedimenti relativi al rilascio di atti abilitativi, può essere asseverata:
 - a) la conformità del materiale pubblicitario gli strumenti urbanistici, alle disposizioni legislative ed ai regolamenti vigenti;
 - b) le distanze da altro materiale pubblicitario.
3. Al fine di favorire lo snellimento delle procedure di cui al presente regolamento ed in ottemperanza alle disposizioni e modalità di cui al DPR 445/2000, tutte le situazioni giuridiche relative alla materia oggetto del presente regolamento risultanti da atti pubblici, potranno essere autocertificate mediante l'attestazione delle stesse in una dichiarazione redatta e sottoscritta dall'interessato, che contenga il richiamo esplicito alle norme sopra richiamate e l'indicazione espressa degli estremi dell'atto pubblico che sostituisce.

art. 24 - Documentazione per il ritiro dell'atto abilitativo

1. In relazione alla tipologia dell'intervento, per il ritiro dell'atto abilitativi occorre presentare la seguente documentazione:
 - a) documentazione in materia di sicurezza degli impianti ai sensi del DM 37/2008 e successive modifiche e integrazioni (progetto degli stessi o dichiarazione di esenzione dall'obbligo di progettazione), se richiesto dalla normativa vigente;
 - b) ricevuta versamento diritti di segreteria e diritti tecnici;
 - c) ogni altra documentazione riportata sull'avviso di ritiro;
2. Il mancato ritiro dell'atto abilitativo nel termine di sessanta giorni, comporta inefficacia dello stesso, e lo stesso verrà archiviato.

art. 25 - Efficacia del provvedimento e pubblicazione

1. L'efficacia del provvedimento abilitativo è sempre subordinata al conseguimento di tutte le eventuali autorizzazioni, nulla osta o pareri previsti dalla normativa vigente.
2. La sua validità è subordinata, ove previsto, all'effettiva installazione nel termine indicato all'art. 28.
3. Gli atti abilitativi sono sempre rilasciati salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, anche ai fini dell'applicazione delle vigenti norme di legge e del presente regolamento, anche qualora il provvedimento non contenga espressa menzione al riguardo; lo stesso dicasi per gli interventi segnalati con SCIA.

4. L'atto abilitativo può contenere prescrizioni di modalità esecutive o essere assoggettato a particolari condizioni; la puntuale esecuzione delle prime e l'adempimento delle seconde sono considerate condizioni di efficacia del provvedimento.
5. Gli interventi soggetti a piano di segnalamento o a particolari iniziative dell'Amministrazione Comunale, potranno prevedere una tempistica differente rispetto a quella indicata all'art. 28.
6. Con atto motivato del Dirigente può essere revocato il provvedimento di autorizzazione o la SCIA, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, ed ordinata la rimozione del mezzo pubblicitario.
La rimozione dovrà essere effettuata, entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione, a cura e spese del titolare del mezzo, il quale dovrà rimuovere anche eventuali sostegni o supporti e provvedere al ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
Qualora l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione nei modi e nei termini stabiliti, il mezzo pubblicitario sarà considerato abusivo, con conseguente applicazione di quanto disposto nel presente Allegato in ordine alla pubblicità abusiva.

art. 26 - Conferenza di servizi

1. Qualora sia opportuno acquisire il parere o particolari prescrizioni da parte di distinte unità organizzative interne, il responsabile del procedimento, attraverso l'ufficio competente, può indire una conferenza dei servizi tra le strutture interne all'amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Qualora siano coinvolti interessi pubblici riguardanti amministrazioni diverse, la conferenza dei servizi viene indetta dal responsabile della struttura organizzativa competente, attraverso l'ufficio, ai sensi degli artt. 14 e seguenti della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, secondo le procedure di legge vigenti.

art. 27 - Indicazioni interpretative

1. I soggetti interessati possono chiedere all'amministrazione comunale indicazioni interpretative inerenti la disciplina del presente Regolamento anche con la presentazione di richieste di pareri preventivi.
2. Tali indicazioni dovranno essere fornite dall'amministrazione comunale mediante comunicazione scritta, entro 60 giorni dalla data della richiesta, nella quale si terrà conto anche della prassi applicativa e del costante orientamento seguito dalla stessa amministrazione.

art. 28 - Termine di inizio e di ultimazione dei lavori dei lavori – Durata autorizzazioni o SCIA

1. L'installazione dovrà avvenire entro 6 (sei) mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione o dalla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività.

2. Una volta installato il materiale, dovrà essere inviata apposita comunicazione corredata da documentazione fotografica attestante l'avvenuta installazione e dichiarazione circa la conformità del materiale installato al progetto assentito corredata, qualora ricorra il caso, da:
 - a) dichiarazione di conformità degli impianti tecnologici (D.M. n.37/2008) o di collaudo, resa dalla ditta installatrice;
 - b) dichiarazione di conformità ai sensi della L.R. 17/2000 e s.m.i.;
 - c) qualsiasi altra documentazione richiesta nell'autorizzazione stessa o prevista con la SCIA.
3. Il materiale dovrà essere obbligatoriamente rimosso al termine del periodo di validità del titolo per l'installazione del mezzo pubblicitario ovvero in caso di decadenza e/o revoca della medesima autorizzazione o della SCIA.
4. I mezzi pubblicitari permanenti, potranno essere mantenuti in opera per una durata di anni tre, tacitamente rinnovabile per ulteriori tre anni. Sono fatte salve le tempistiche imposte dagli altri enti.

art. 29 - Obblighi del proprietario e/o del titolare dell'autorizzazione o della segnalazione certificata

1. I soggetti proprietari del materiale e/o titolari dell'autorizzazione o della SCIA debbono provvedere:
 - a) alla verifica del buono stato di conservazione del manufatto e delle strutture di sostegno;
 - b) all'effettuazione di tutti gli interventi necessari alla conservazione in condizioni di efficienza e decoro;
 - c) all'adeguamento a quanto richiesto dagli uffici tecnici comunali;
 - d) alla rimozione del manufatto in caso di revoca dell'autorizzazione o al termine del periodo di validità per le installazioni con carattere temporaneo;
 - e) agli adeguamenti richiesti con provvedimento motivato del competente ufficio comunale;
 - f) alla rimozione o modifica del materiale per sopravvenute esigenze di interesse pubblico, a seguito di provvedimento motivato da parte del competente ufficio comunale;
 - g) a indicare sul materiale o all'interno dell'esercizio, gli estremi dell'autorizzazione rilasciata o della SCIA (numero e data ed eventuale scadenza);
 - h) ad effettuare gli adempimenti derivanti dalla disciplina delle imposte.

art. 30 - Manutenzione e revisione periodica degli impianti e mezzi pubblicitari

1. I proprietari devono impegnarsi a mantenere le installazioni in condizioni di decoro, di sicurezza e funzionalità;
2. I proprietari devono mantenere gli impianti in piena efficienza e provvedere alle riparazioni e sostituzioni del caso, anche al fine di evitare danni a terzi.
3. L'Amministrazione può far eseguire in ogni momento ispezioni dal personale tecnico o da altro parimenti qualificato, per accertare le condizioni degli stessi.
4. Nel caso di interventi urgenti rivolti all'eliminazione di parti pericolanti, il proprietario provvederà direttamente alla loro esecuzione dandone contestuale comunicazione al Comune.

5. Gli interventi di manutenzione possono essere altresì ascrivibili ad adeguamenti funzionali di parti o dell'intero manufatto, anche ai fini di una maggiore durabilità.
6. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta l'emissione di ordinanza a carico del proprietario, di adeguamento o rimozione del materiale, nonché costituirà causa di escussione della fideiussione ove depositata.

Art. 31 - Progetti particolareggiati

L'Amministrazione Comunale potrà, a seguito dell'approvazione del presente Piano, valutare progetti particolareggiati interessanti per specifiche vie, piazze, percorsi pedonali, ecc. Tali progetti potranno riguardare l'installazione dei seguenti mezzi pubblicitari:

- impianti pubblicitari di servizio;
- impianti pubblicitari istituzionali;
- impianti a messaggio variabile.

I suddetti progetti particolareggiati potranno essere in deroga alle tipologie ammesse dal presente Piano.

I progetti particolareggiati, d'iniziativa privata, dovranno essere approvati dalla A.C., previo parere del Settore Gestione e Controllo del Territorio (per gli impianti su suolo privato) ovvero del Servizio Mobilità (per gli impianti su suolo pubblico) e, comunque, del Settore Polizia Locale.

L'ambito proposto dai privati dovrà essere sufficientemente esteso in modo da interessare una parte organica di territorio (via, quartiere, svincolo stradale, ecc.) e comunque non potrà essere limitato ad un solo esercizio produttivo o commerciale, salvo qualora riguardi l'installazione di mezzi pubblicitari, di tipologia diversa da quelle previste dal presente regolamento, ma che hanno delle peculiarità e particolari caratteristiche, che ben si inseriscono nel contesto.

Come indicato nelle tavole di zonizzazione allegate al presente Piano, le aree lungo le vie Falcone-Borsellino e via Dalla Chiesa sono sin d'ora soggette all'installazione di mezzi pubblicitari da attuarsi mediante una specifica procedura di evidenza pubblica finalizzata alla concessione delle aree ad un unico soggetto gestore di impianti pubblicitari per il posizionamento di mezzi pubblicitari come individuati nella **scheda tipologica allegata con il n.18**. L'A.C. provvederà entro 12 mesi dall'approvazione del presente Piano ad indire la relativa gara.

Relativamente ai mezzi pubblicitari esistenti, oggetto di specifiche convenzioni con l'A.C. (ivi compresi gli impianti per le pubbliche affissioni) ed individuati nelle tavole di zonizzazione, gli uffici preposti alla gestione di tali contratti alla scadenza degli stessi (previa verifica con l'A.C. in merito alla necessità o meno del rinnovo della convenzione), dovranno richiedere anche per mezzo di conferenza di servizi pareri agli uffici Edilizia privata, Urbanizzazioni primarie, Polizia Locale e Mobilità, in merito alla compatibilità dei relativi mezzi pubblicitari con la disciplina del Codice della Strada e con il presente Regolamento in merito al mantenimento o meno dell'impianto nell'attuale posizione.

Le sopra citate convenzioni dovranno prevedere il deposito da parte del concessionario di apposita fideiussione bancaria o assicurativa, volta a garantire la manutenzione degli impianti e la loro rimozione al termine del periodo di concessione.

Art. 32 - Limitazioni e divieti

E' vietato:

- utilizzare alberi per l'apposizione di striscioni;
- apporre striscioni lungo le strade a scorrimento veloce;
- l'apposizione di cartelli pubblicitari su pali della pubblica illuminazione di proprietà comunale, su alberi e su impianti della segnaletica stradale. L'eventuale apposizione di cartelli su pali di pubblica illuminazione di proprietà della Soc. So.I.e., o affidati ad altro concessionario, potrà essere autorizzata previo convenzionamento con l'Amministrazione Comunale.
- l'installazione di mezzi pubblicitari che impediscono anche parzialmente la visibilità della segnaletica stradale.
- l'installazione di mezzi finalizzati alla pubblicità politica o elettorale.

Per tutti i mezzi pubblicitari ed impianti per le pubbliche affissioni, anche se rispondenti alle tipologie di cui alle schede allegate, è sempre vietata l'installazione nei casi previsti al comma 3 dell'art. 51 del D.P.R. 495/92 di seguito riportato:

- a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
- b) in corrispondenza di intersezioni;
- c) lungo le curve come definite dall'art. 3 comma 1 punto 20) del Codice e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
- e) in corrispondenza di raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
- f) sui ponti e sottoponti non ferroviari;
- g) sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

Art. 33 - Pubblicità abusiva e/o difforme

Sono considerati abusivi tutti i mezzi pubblicitari installati dopo l'entrata in vigore del presente Piano e che risultino in difformità allo stesso e privi del titolo autorizzativo nonché è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, anche con la forma della segnalazione (SCIA).

Le sanzioni sopraccitate saranno applicate al titolare del provvedimento autorizzativo o successori aventi causa.

Gli agenti di Polizia Locale, i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, accertino violazioni comportanti l'applicazione di sanzioni amministrative, provvedono anche a compiere tutti gli adempimenti procedurali di legge, necessari per l'applicazione e riscossione delle sanzioni medesime, con notificazione agli interessati, degli estremi delle violazioni, riportati in apposito verbale.

Art. 34 - Vigilanza e Sanzioni

Gli enti proprietari delle strade e l'Amministrazione Comunale, quest'ultima attraverso il Settore Polizia Locale, ognuno per competenza, nell'ambito del territorio comunale, sono

tenuti a vigilare, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei mezzi pubblicitari rispetto a quanto dichiarato in sede di autorizzazione o di segnalazione (SCIA). Gli stessi enti possono vigilare anche sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione.

1. Ferme restando le sanzioni disciplinate dal Codice della Strada e dal Regolamento di Attuazione per i casi previsti, per le violazioni al presente regolamento si prevedono le sanzioni amministrative pecuniarie indicate nell'art. 7 bis del TUEL n. 267/2000, come introdotto dall'art. 16 della L. 3/2003 e dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 25/07/2003, che prevede il pagamento di sanzioni comprese tra € 25 (venticinque/00) ed € 500 (cinquecento/00). E' comunque consentito il pagamento in misura ridotta ai sensi dall'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente, è prevista l'emissione di ordinanza di rimessa in pristino o di rimozione in caso di situazioni non conformi al presente regolamento, alle altre norme vigenti in materia ovvero qualora gli impianti installati in assenza di titolo non possano essere oggetto di regolarizzazione.
3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative, per gli impianti realizzati in assenza di autorizzazione o di segnalazione (SCIA) può essere presentata istanza di autorizzazione in sanatoria, volta ad accertare la conformità alle normative vigenti, e ad acquisire agli atti la soluzione aggiornata.

Art. 35 – Norme transitorie

35.1 - Mezzi pubblicitari installati dopo l'entrata in vigore del presente Piano privi di autorizzazione o realizzati in difformità al provvedimento autorizzativo e non conformi

Nel caso di mezzi pubblicitari installati senza le previste autorizzazioni o in difformità alle stesse e non conformi o in contrasto con il presente Piano, l'Amministrazione ne ordina la rimozione a cura e spese del titolare dell'attività.

35.2 - Prescrizioni relative ai mezzi pubblicitari esistenti, autorizzati e non conformi al presente Piano:

I mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all'atto dell'entrata in vigore del presente Piano, se difformi, devono essere adeguati al presente Piano qualora oggetto di variazioni.

I mezzi pubblicitari (tipo n.17 come individuato negli elaborati allegati), installati sulle aree lungo le strade individuate con la deliberazione del C.C. n.16 del 05/05/2004, se regolarmente assentiti, previa richiesta di rinnovo del titolo autorizzativo, potranno essere mantenuti fino al **31/12/2011**.

Dopo tale termine tutti i mezzi pubblicitari dovranno essere rimossi a cura e spese dei titolari delle autorizzazioni per poter consentire all'A.C. l'indizione di una specifica procedura di evidenza pubblica finalizzata alla concessione di alcune aree ad un unico soggetto gestore per il posizionamento di nuovi mezzi pubblicitari come individuati nella

scheda tipologica allegata con il n.18.. L'A.C. provvederà nei successivi 12 mesi ad indire la relativa gara.

Art. 36 - Entrata in vigore

Il presente Piano, entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio da effettuarsi dopo che la deliberazione di approvazione del consiglio comunale è divenuta esecutiva.

Art. 37 - Abrogazioni

Sono abrogati:

- l'atto di C.C. n. 16 del 05/05/2004;
- ogni altra disposizione regolamentare contrastante con il presente Piano.

Art. 38 – Allegati

Allegato "A" - Scheda tipologica del nuovo impianto/mezzo pubblicitario come individuati negli elaborati grafici allegati - tipo n.18.

Tavole di zonizzazione: elaborati da 0 a 4

ALLEGATO "A"

SCHEDA TIPOLOGICA – Cartello pubblicitario "tipo n.18"

TIPO DI IMPIANTO	Mezzo pubblicitario tipo	
TIPOLOGIA D'USO	Privata	
DURATA	Temporanea previa convenzione	
DESCRIZIONE	<p>Elemento bifacciale ancorato al suolo da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari, direttamente, senza sovrapposizione di altri elementi quali manifesti o simili.</p> <p>Non è ammessa l'illuminazione né diretta né indiretta.</p> <p>Le strutture (montanti o sostegni in genere) devono essere realizzate in metallo (alluminio, ghisa, ecc.) previo trattamento di zincatura o ossidazione elettrolitica (ossidazione classica nel colore naturale sfumatura grigioargento). Le parti di impianto destinate ad accogliere le affissioni devono essere dotate di una cornice metallica e costituite da una plancia in lamiera zincata.</p>	

DIMENSIONE CARTELLO m 2,00 X 1,50

POSIZIONE RISPETTO AL SUOLO	M
H minima (margine inferiore)	2,50
H massima (margine superiore)	4,50

N.B. Sagoma e dimensioni sono del tutto indicative

UBICAZIONE	DISTANZE DA IMPIANTI			
	INTERNO CENTRO ABITATO		ESTERNO CENTRO ABITATO	
	—	T	—	T
Da margine della carreggiata, pista ciclabile	3,00*	3,00*	In conformità a quanto stabilito dal codice della strada	
Altri impianti pubblicitari	15,00	15,00		
Segnali stradali, intersezioni	10,00	20,00		
Curve, cunette, dossi	10,00	20,00		
Intersezioni semaforiche	10,00	15,00		
Edifici o recinzioni	5,00*	3,00*		


NOTE

N.B.: fatta salva sempre la visibilità di impianti semaforici, incroci, segnali stradali

— : impianto con spazio pubblicitario posto parallelamente all'asse stradale

⊥ : impianto con spazio pubblicitario posto ortogonalmente all'asse stradale

* : le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia.



Tipo 18

Cartelli pubblicitari di progetto